

Interpello n. 39/09 – Proroga del rapporto di lavoro con lavoratrici a progetto in caso di maternità

21 Maggio 2009

La proroga di 180 giorni in caso di maternità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato nel pubblico impiego non opera se la sospensione dello stesso compromette il perseguimento dell'obiettivo cui è finalizzato il contratto.

Ciò è quanto affermato dal Ministero del lavoro nella allegata risposta ad interpello n. 39/09 sollevato dalla Università di Padova.

In particolare, l'Ateneo ha chiesto che venisse chiarito se il differimento della scadenza del contratto di collaborazione, previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 12 luglio 2007 (180 giorni di proroga automatica in caso di maternità), trovi applicazione anche qualora lo spostamento in avanti della fine del detto contratto comporti un ostacolo ai fini del raggiungimento del risultato atteso.

L'Università ha sostenuto che la previsione di una facoltà di proroga del contratto in parola, anziché di un vero e proprio obbligo, "risponde alla considerazione che il tipo di contratto in esame è per sua natura finalizzato a rispondere ad una esigenza dell'Ateneo circoscritta nel tempo e pertanto può essere soddisfatta dal collaboratore solo se la prestazione viene resa entro un determinato termine".

Il Ministero ha, innanzitutto, ricordato che le disposizioni di cui al Dlgs. n. 276/03 non trovano applicazione per la Pubblica amministrazione; da ciò ne deriva l'esclusione della medesima dalla stipula di contratti a progetto.

Malgrado ciò, il Dicastero ha affermato che esiste per sempre un nesso tra la collaborazione coordinata e continuativa e il risultato che si intende raggiungere. Quanto detto è avvalorato dal fatto che generalmente le Pubbliche amministrazioni attuano politiche che pongono in primo piano proprio la programmazione dei risultati. E vi sono casi in cui, sostiene il Ministero, la sospensione prevista dal citato D.M. del 2007 non compromette il risultato voluto dai contraenti rendendo in tal modo applicabile la proroga.

In altre situazioni, il differimento della scadenza del contratto di che trattasi potrebbe annullarne i risultati e, per tale motivo, il Dicastero ritiene che il rapporto possa interrompersi senza che vengano pregiudicate le tutele previste dal legislatore a favore della lavoratrice madre. In questa ipotesi il realizzarsi della finalità contrattuale si fonda sull'oggetto specifico e sulla durata.

A parere del Ministero, pertanto, "se l'assenza per gravidanza incide negativamente nella realizzazione del progetto di lavoro, può considerarsi in linea con la ratio del contratto e con il principio di corrispettività dello stesso non corrispondere in tutto o in parte il compenso concordato ferme restando, come già evidenziato, le tutele di carattere indennitario previste dal D.M. del 2007".

[3219-Interpello n. 39-09.pdf](#) [Apri](#)